

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA

### ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali tra due o più soggetti (comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori) che intendono risolverle bonariamente in forza di una disposizione di legge ovvero su invito di un giudice, in presenza di una clausola contrattuale o per autonoma iniziativa tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

Il Regolamento di mediazione di Italia Concilia si ispira al principio di informalità, rapidità e riservatezza e si applica in relazione a controversie nazionali.

### ART. 2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La domanda di avvio della mediazione deve essere depositata in forma scritta presso l'Organismo oppure può essere inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata all'apposita casella PEC di Italia Concilia.

La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo (scaricabile dal sito internet di Italia Concilia) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- nome dell'Organismo di mediazione;
- generalità e recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- oggetto della controversia;
- ragioni della pretesa;
- valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni;
- dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di svolgere la procedura secondo modalità telematiche, nel rispetto dell'art. 8Bis del D.Lgs. 28/2010.

Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora la domanda di avvio della mediazione si presenti compilata in modo incompleto o errato rispetto agli elementi sopra indicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, Italia Concilia tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Nessuna responsabilità sarà da attribuire a Italia Concilia se le istanze non sono chiaramente comprensibili, errate, non complete in ogni loro parte e debitamente firmate da tutte le parti in mediazione.

L'Organismo contatta le parti per la preparazione del primo incontro di mediazione che è fissato non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di avvio. Le comunicazioni tra Italia Concilia e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

L'adesione alla procedura della parte chiamata avviene soltanto dopo il pagamento delle spese di avvio che la parte è invitata ad effettuare non oltre 2 giorni antecedenti al primo incontro.

Con il pagamento delle spese di avvio della procedura, la parte chiamata aderisce formalmente al tentativo di conciliazione accettando integralmente il contenuto del presente Regolamento.

La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile su accordo scritto delle di altri tre mesi in conformità al disposto dell'art. 6 D. Lgs. 28/2010 e ss.m.ni, dalla data di deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla mediazione su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso le sedi di Italia Concilia, accreditate presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Ferma restando la competenza territoriale della controversia, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, l'incontro di mediazione può essere stabilito in altro luogo ritenuto idoneo.

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di idonea procura).

L'assistenza degli avvocati è necessaria per le procedure di mediazione nelle materie per cui è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità (p.es. in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, società di persone e subfornitura) o in quelle avviate in seguito ad ordine del giudice.

## ART. 2BIS – LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.

- 1) L'organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 28 del 2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo;
- 2) In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;

- 3) La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
- 4) L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per le materie non giuridiche;
- 5) Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti, garantendo la partecipazione effettiva delle stesse all'incontro che si potrà svolgere, su richiesta, anche con collegamento audiovisivo da remoto;
- 6) In caso di mediazione telematica si osservano le norme dettate dall'art. 8Bis del D. Lgs. 28/2010 (e successive modificazioni) in base alle quali: " 1. ... ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e può essere trasmesso a mezzo PEC o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri possono svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto, in tal caso l'organismo assicura che i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione garantiscano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1, D. Lgs. 28/2010, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3 (8bis cit.), è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'art. 43 del D. Lgs. 82/2005."

## ART. 3 – NOMINA DEL MEDIATORE

Italia Concilia nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet.

I mediatori iscritti nell'elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall'art. 43 lett b) D.M. 180/2010.

Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l'indipendenza nell'erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all'oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione e, in ogni caso, nel rispetto della specifica competenza professionale. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta alti livelli di difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di

mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

Il mediatore nominato accetta l'incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell'inizio dell'incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l'obbligo di comunicare all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti.

Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato per giustificati motivi, ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari l'Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti o la sola parte presente sia d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione.

Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore.

Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

## ART. 4 – PROCEDURA DI MEDIAZIONE E CONCLUSIONE

Il mediatore, durante il primo incontro di programmazione, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e li invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010 e s.m. Qualora, invece, il mediatore e le parti ritengano che sussistono le condizioni per la composizione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in incontri successivi. Gli incontri di mediazione sono condotti dal mediatore nella modalità che ritiene opportuna, nel rispetto del presente Regolamento e secondo i principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia attraverso sessioni congiunte o separate. Non viene eseguita alcuna forma di verbalizzazione dei contenuti emersi durante gli incontri.

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione ma può formulare una proposta di conciliazione su concorde richiesta delle parti.

Prima di formulare la proposta conciliativa il mediatore informa le parti sulle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Il processo verbale è emesso decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di accettazione della proposta. Nel caso di rifiuto della proposta di conciliazione da una o da più parti il mediatore riporta i termini della proposta nel verbale di chiusura della procedura.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

La mediazione si conclude con la redazione, da parte del mediatore, del verbale nel quale è indicato l'esito della procedura. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati, se presenti, e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se è raggiunto un accordo amichevole oppure le parti aderiscono alla proposta del mediatore richiesta concordemente, al verbale è allegato l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, se presenti.

Del verbale è redatto un originale che viene depositato presso Italia Concilia. Alle parti che ne facciano richiesta ne è rilasciata copia, solo dopo il saldo delle indennità di mediazione.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Tutti gli eventuali oneri fiscali conseguenti all'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Ove, invece, l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte chiamata ha espressamente negato la propria adesione, l'Organismo rilascia, su istanza della parte istante, un verbale di conclusione negativa del procedimento per mancata adesione dell'altra parte.

Nel primo incontro della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del d.lgs. 28/2010, qualora una delle parti lo ritenga opportuno, al fine di esperire un concreto tentativo di mediazione, può chiedere di convocare terze parti nel procedimento di mediazione. A tal fine, la parte chiamante dovrà corrispondere all'ente le spese (es: postali e/o visure, ecc..) necessarie alla convocazione delle stesse. Le terze parti così chiamate soggiacciono ai medesimi obblighi ed adempimenti previsti dal presente regolamento per le parti convocate, e dispongono quindi delle medesime facoltà.

## ART. 4BIS – PROPOSTA DI MEDIAZIONE IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE DI UNA O PIU' PARTI

Verificata, da parte del mediatore, l'effettiva assenza della parte invitata, lo stesso può, ai sensi dell'art.11 del d.lgs. 28/2010 e dell'art.7 del D.M. 180/2010, su richiesta di parte, formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni.

Tale proposta sarà successivamente comunicata alla parte o alle parti non presenti via pec o raccomandata a/r. In caso di accettazione della proposta così formulata, parte invitata provvederà al pagamento dell'intera quota spettante, secondo il tabellario previsto per le indennità. Contestualmente, la parte richiedente procederà al pagamento della restante parte, fino al raggiungimento dell'intera quota, così come previsto dal tabellario.

Nel primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010) qualora la parte presente lo ritenga opportuno, può richiedere al mediatore la nomina di un consulente tecnico. L'espletamento della consulenza tecnica avviene mediante la scelta dell'esperto da parte della parte o ad opera dell'organismo di mediazione e specificatamente del mediatore. Si precisa che la consulenza tecnica può essere esperita anche in assenza di una o più parti al procedimento di mediazione.

## ART. 5 – SANZIONI PER LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 2 del codice di procedura civile. Il giudice può condannare la parte costituita in giudizio che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8 4bis del D. Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013).

Inoltre, il giudice potrà valutare tale comportamento come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e condannarle alle spese, anche qualora risultassero vincitrici nel giudizio, ai sensi dell'art. 92 del codice di procedura civile.

Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno.

## ART. 6 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (art. 9 del D.Lgs. 28/2010).

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, anche secondo il Reg. UE 679/16.

Fermo restando quanto sopra, è garantito il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per 10 anni, in apposito fascicolo, anche telematico, tenuto a cura dell'Organismo e secondo le norme del codice civile e della conservazione degli atti stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella da cui provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, i mediatori in tirocinio, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o davanti ad altra autorità sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento di mediazione.

## ART. 7 – INDENNITA'

Le indennità sono determinate in conformità all'art. 16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura. Esse sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Oltre alla suddetta indennità complessiva saranno dovute anche le spese vive (raccomandate, spese di trasferta, chiamata di terzo ecc..) così come conteggiate e documentate dall'Organismo.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo fisso di Euro 40,00 più Iva (quando il valore della lite è superiore ad Euro 250.000,00 le spese di avvio ammontano ad Euro 80,00 più Iva). L'istante dovrà versare tale importo al momento del deposito della domanda di mediazione. La parte chiamata è invitata a versare tale importo non oltre i 2 giorni antecedenti al primo incontro.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1bis e 2, del D. Lgs. 28/2010 e s.m., l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.

Nei casi sopra citati di procedure nelle materie obbligatorie ovvero su ordine del giudice, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine, la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a

produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro e nel caso di mancata adesione della parte chiamata.

Nella mediazione obbligatoria in caso di raggiungimento dell'accordo, è prevista, per ciascuna parte, la maggiorazione dell'importo dell'indennità nella misura del 25%. Tuttavia, se la parte chiamata non compare, sono dovute le sole spese di avvio, in quanto alcuna attività di mediazione si è svolta. L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio della copia conforme del verbale di mancata partecipazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione, sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010, ferma restando l'applicazione della lettera c) dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e s.m., quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Sono previsti l'aumento dell'indennità del 25% in caso di successo della mediazione, l'aumento dell'indennità del 20% in caso di formulazione della proposta del mediatore, l'aumento dell'indennità del 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

A differenza della mediazione obbligatoria, si avrà cumulo degli aumenti previsti.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante, che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata, sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso, poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione, sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato a ITALIA CONCILIA SRL - Banca BPM IBAN IT28H0503457190000000002419 (Causale: COGNOME e NOME - Numero di protocollo della mediazione).

In base al D.Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di Euro 500,00.

In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è la metà.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di Euro 50.000,00 mentre per valori superiori l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

<b>SPESE PER CIASCUNA PARTE (IVA ESCLUSA)</b>			
<b>VALORE DELLA LITE</b>	<b>SPESE DI AVVIO</b>	<b>MEDIAZIONE VOLONTARIA</b>	<b>MEDIAZIONE OBBLIGATORIA</b>
Fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 65,00	€ 50,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 40,00	€ 115,00	€ 100,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 40,00	€ 200,00	€ 190,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 40,00	€ 350,00	€ 290,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 40,00	€ 570,00	€ 480,00
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 40,00	€ 900,00	€ 800,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 80,00	€ 1.700,00	€ 1.200,00
Da 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 3.300,00	€ 2.300,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 5.500,00	€ 3.100,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 8.500,00	€ 5.600,00

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' di cui all'art 16 D.M. 180/2010 (come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
  - a) Può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- b) Deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) Deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo;
  - d) Nelle materie di cui all'art 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) Deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione l'importo risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all' articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Italia Concilia s.r.l.

Sede legale: Via del Cappello, 12 – 40067 Pianoro (Bo) – P.Iva e C.F. 03944110406 – R.E.A. BO-499831 – Cap. Soc. € 15.000,00 Tel. +39 051 743723 – Fax +39 051 474654 – PEC: italia.concilia@legalmail.it – italiaconcilia@gmail.com – www.italiaconcilia.it Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 492 degli Organismi di Mediazione e al n. 376 degli Enti di Formazione Mediatori

## ART. 8 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al presente Regolamento si allega la “Scheda di valutazione del servizio” (Allegato A) che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa a Italia Concilia con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.